

# Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica dell'Estonia circa la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Estonia

Prot. N° 700/99/RS

Nota Verbale

La Segreteria di Stato della Santa Sede presenta i suoi saluti al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Estonia e ha l'onore di accettare la *Nota Verbale* Prot. N° 7-2/16740 del 23 dicembre 1998, il cui testo è:

"Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Estonia presenta i suoi saluti alla Segreteria di Stato della Santa Sede e ha l'onore di informarla che il Governo della Repubblica dell'Estonia ha dato il suo consenso all'Accordo tra la Repubblica dell'Estonia e la Santa Sede circa la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Estonia, il cui testo è:

" La Santa Sede e la Repubblica dell'Estonia, avendo il desiderio di rafforzare e promuovere, in uno spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra loro; e con l'intenzione di regolare attraverso un patto lo stato giuridico della Chiesa Cattolica in Estonia; convengono quanto segue:

1. La Repubblica dell'Estonia garantisce la libertà di professare e di praticare in pubblico la Religione Cattolica.

La Chiesa Cattolica in Estonia ha il diritto di organizzarsi e di svolgere la sua missione entro i confini della Repubblica dell'Estonia.

2. La Chiesa Cattolica e i suoi enti che, in conformità al Codice di Diritto Canonico, hanno la natura di persone giuridiche pubbliche o private, possono essere riconosciute come persone giuridiche civili con i diritti e i doveri conseguenti, dalla data della loro registrazione presso le competenti autorità estoni ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Estonia.

3. La Santa Sede e la Chiesa Cattolica in Estonia hanno assoluta libertà di comunicare e di corrispondere tra loro.

4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di accedere ai mezzi di comunicazione e il diritto di esserne proprietaria, in conformità alle leggi della Repubblica dell'Estonia.

5. La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di erigere propri enti, in particolare di costituire o modificare persone giuridiche ecclesiastiche, in conformità al Codice di Diritto Canonico e nel rispetto della legislazione dell'Estonia.

La Santa Sede nomina liberamente il titolare dell'ufficio di Vescovo e di Amministratore Apostolico, il quale può essere un Vescovo.

Prima di rendere nota la nomina del Vescovo o dell'Amministratore Apostolico, la Santa Sede informerà confidenzialmente le Autorità Civili.

6. Al fine di adempiere ai doveri del ministero pastorale, il Vescovo o l'Amministratore Apostolico hanno il diritto di invitare in Estonia sacerdoti, membri di congregazioni religiose e laici che non hanno la cittadinanza estone e di inoltrare alle autorità estoni le richieste di permessi di soggiorno e di lavoro, in conformità con la legislazione dell'Estonia.

A fronte di una formale richiesta da parte del Vescovo o dell'Amministratore Apostolico, il permesso di soggiorno e di lavoro è accordato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Estonia.

7. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e di gestire scuole di sua proprietà, in conformità al Codice di Diritto Canonico e alla legislazione della Repubblica dell'Estonia circa le scuole non statali.

Agli studenti cattolici, frequentanti sia scuole statali sia scuole non statali, è garantita – in conformità alle disposizioni della legislazione estone - la possibilità di studiare materie concernenti la loro appartenenza confessionale.

8. Hanno effetti civili i matrimoni celebrati e registrati secondo le norme canoniche, e i cui certificati sono trasmessi all'ufficio civile per la trascrizione.

9. In presenza di questioni incerte, non risolte, dubbie circa la proprietà, questioni economiche e fiscali, relative alla Chiesa Cattolica in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche, la Chiesa Cattolica e la competente autorità estone costituiranno una commissione mista incaricata di trovare una soluzione accettabile da entrambe le Parti.

10. Nel caso in cui in futuro dovessero sorgere delle difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione di queste disposizioni, la Santa Sede e la Repubblica dell'Estonia procederanno di comune accordo per trovare una amichevole soluzione".

Nel caso in cui la Santa Sede intenda accettare, il Ministro ha l'onore di suggerire che questa Nota e la conseguente risposta della Segreteria costituiscano un Accordo tra la Repubblica dell'Estonia e la Santa Sede che entrerà in vigore alla data del ricevimento della risposta della Segreteria.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Estonia coglie l'occasione per rinnovare alla Segreteria della Santa Sede i sensi della sua più alta considerazione.

La Segreteria di Stato della Santa Sede ha l'onore di comunicare il consenso della Santa Sede all'Accordo.

La Segreteria di Stato della Santa Sede coglie con piacere l'occasione per rinnovare al Ministro degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Dal Vaticano, 15 febbraio 1999

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Estonia

Scambio di Note avvenuto il 12 marzo 1999.